



Prot. Nr. 22113/22.5.1 ES/fm

Mantova, 1 settembre 2015

Spett.li

- ORDINI PROFESSIONALI
- ASSOCIAZIONI ECONOMICHE
della provincia di Mantova

Loro Sedi

p.c al Giudice del Registro

Oggetto: *Registro delle Imprese - Direttive adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della giustizia.*

Gentili Professionisti,

informiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia ha emanato tre direttive sulla tenuta del registro delle imprese, registrate alla Corte dei Conti il 13 luglio u.s., che riguardano i seguenti argomenti:

- 1) l'obbligatorietà della casella di posta elettronica certificata (PEC) per le società e le imprese individuali;
- 2) i casi di decesso, di recesso e di esclusione del socio di società di persone di cui agli articoli 2284 - 2290 del codice civile;
- 3) il versamento del capitale sociale di s.p.a. e s.r.l. successivo alla fase costitutiva ed i versamenti eseguiti sulle singole partecipazioni di s.r.l..

Riportiamo di seguito una breve sintesi per ogni direttiva informando che questo ufficio, per darvi la possibilità di assimilare le novità in materia sanzionatoria, si atterrà alle disposizioni impartite dal vigilante Ministero a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Direttiva in materia di casella PEC – La direttiva contiene le misure necessarie ad assicurare che le società e le imprese individuali si adeguino all'obbligo di munirsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e univoca, di iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle imprese e di mantenere valida la casella PEC. Su tale materia il nostro ufficio è già allineato alle istruzioni impartite; rimandiamo a tal proposito al nostro comunicato del 18 novembre 2014 ed al nostro sito internet. In particolare su quest'ultimo abbiamo illustrato sia le procedure applicate in caso di mancata comunicazione della PEC sia i controlli fatti dall'ufficio sulle pec già iscritte e la loro eventuale cancellazione d'ufficio.

Direttiva in merito a decesso, recesso, esclusione del socio di società di persone – Il Ministero ha chiarito che i casi in questione costituiscono fatti modificativi dell'atto costitutivo e pertanto devono essere oggetto di iscrizione nel Registro delle imprese. Il termine per l'adempimento è di 30 giorni decorrenti, a seconda dei casi, dal verificarsi dell'evento o dalla sua efficacia; il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2630 del codice civile nei confronti di ciascun socio amministratore.

Direttiva relativa al versamento del capitale sociale di s.p.a ed s.r.l. – Le modifiche al capitale versato nella fase successiva a quella costitutiva e non contestuali alla sottoscrizione hanno l'obbligo di essere iscritte nel registro delle imprese. Obbligati all'adempimento sono gli amministratori della società ed il termine per presentare la modifica è di 30 giorni dal momento in cui l'amministratore o gli amministratori hanno ricevuto il versamento. Il ritardo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2630 del c.c.



Camera di Commercio
Mantova

La direttiva contempla anche il caso in cui la comunicazione del versamento della singola partecipazione (nella s.r.l.) sia fatta separatamente da quella di modifica dell'ammontare totale del capitale versato; caso che per quanto riguarda il nostro ufficio è raro considerato che è prassi chiedere un unico adempimento (modelli S2 ed S).

Alleghiamo le Direttive e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Come di consueto, chiediamo la più ampia diffusione di questa nota e ringraziamo della collaborazione.

Cordiali saluti.

IL CONSERVATORE

(Dott.ssa Elena Spagna)